



Circolare Speciale **22/2023** Straordinaria

pagine: 10

## Definizione delle irregolarità formali

La definizione delle irregolarità formali consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31.10.2022, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.

Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Le violazioni interessate sono, in linea di massima, quelle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.

Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono. Il versamento deve essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31.03.2023 e al 31.03.2024. È anche possibile provvedere in un'unica soluzione entro il termine della prima rata.

Nel modello F24 andrà riportato lo specifico codice tributo e il periodo d'imposta cui si riferisce la violazione che si vuole regolarizzare. Se le violazioni non si riferiscono a un periodo d'imposta, occorre fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse; per chi ha periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento regolarizza le violazioni riferite al periodo che ha termine nell'anno solare indicato nell'F24; se nello stesso anno solare si chiudono, in date diverse, più periodi d'imposta, il versamento di 200 euro va effettuato per ciascuno di essi.

Inoltre, per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31.03.2024.

## DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE VIOLAZIONI FORMALI

Art. 1, da cc. 166 a 173 L. 29.12.2022, n. 197 - Circ. Ag. Entrate 27.01.2023, n. 2 - Provv. Ag. Entrate 30.01.2023, n. 27629 - Ris. Ag. Entrate 14.02.2023, n. 6

La “legge di Bilancio 2023” (L. 197/2022), all’art. 1 c. 166 e ss., ha introdotto una definizione agevolata delle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022.

Tale sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a € 200 per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024; inoltre, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 31.03.2024.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) all’1.01.2023.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.01.2023, n. 27629 sono state disciplinate le modalità di attuazione della definizione agevolata in commento.

### SCHEMA DI SINTESI

#### AMBITO SOGGETTIVO

⇒ Può avvalersi della definizione agevolata il contribuente, il sostituto d’imposta, l’intermediario e qualunque altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.

#### IRREGOLARITÀ SANABILI

⇒

- La definizione agevolata di cui ai commi da 166 a 173 dell’art. 1 L. 197/2022 si applica alle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale commesse **fino al 31.10.2022**;
- a) per le quali sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni;
- b) che **non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta**, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

#### ESCLUSIONI

⇒ Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) all’1.01.2023.

#### PERFEZIONAMENTO

⇒ Versamento

⇒

- Pagamento dell’**importo di € 200** per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
- Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione **entro il 31.03.2023** oppure **in due rate** di pari importo, **scadenti il 31.03.2023 e il 31.03.2024**.

⇒ Rimozione

⇒

- Per il perfezionamento della regolarizzazione, è richiesta anche la rimozione delle irregolarità od omissioni da effettuarsi **entro il 31.03.2024**.
- Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, **la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non inferiore a 30 giorni**.

## APPROFONDIMENTI

### AMBITO APPLICATIVO

- **Misura della definizione agevolata**
  - Possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma **pari a € 200** per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale commesse fino al **31.10.2022**:
    - .. per le quali sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni;
    - .. che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi.
- **Ambito soggettivo**
  - Può avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali, commesse in materia di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.
  - Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
- **Irregolarità sanabili**
  - È possibile regolarizzare le violazioni formali commesse fino al 31.10.2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta.
  - Si tratta di violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.
  - Si fa riferimento, in ogni caso, a inosservanze di formalità e adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale; diversamente, le stesse costituirebbero violazioni "meramente formali", per le quali l'art. 6 D. Lgs. 472/1997 dispone, al c. 5-bis, la non punibilità, trattandosi di violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta, ovvero sul versamento del tributo e che non pregiudicano l'attività di controllo svolta dall'amministrazione finanziaria.
- **Esclusioni**
  - Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) all'1.01.2023.

### PROROGA DEI TERMINI

- In merito alle violazioni commesse **sino al 31.10.2022**, oggetto del PVC, i termini dell'art. 20 D. Lgs. 472/97, sono prorogati di 2 anni, in deroga all'art. 3, c. 3 L. 212/2000.
- La proroga opera anche per i verbali consegnati successivamente all'1.01.2023 (prov. Agenzia delle Entrate 30.01.2023, n. 27629 punto 3.1).
- Detta proroga opera per la semplice presenza delle violazioni formali constatate in un processo verbale, commesse fino al 31.10.2022, a prescindere dalla circostanza che il contribuente destinatario dell'attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa (circ. n. 2/2023 Agenzia delle Entrate).

Tavola n. 1

Riepilogo violazioni definibili (Circ. Agenzia Entrate n. 2/2023)

<b>Dichiarazioni annuali</b>	Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (art. 8, c. 1 D. Lgs. 471/1997).
<b>Liquidazioni periodiche</b>	<b>Omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva</b> , di cui all'art. 21-bis D.L. 78/2010 (art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997); tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta.
<b>Intrastat</b>	Omessa, irregolare o incompleta presentazione degli <b>elenchi Intrastat</b> , di cui all'art. 50, cc. 4 e 6 D.L. 331/1993 (art. 11, c. 4 D. Lgs. 471/1997).
<b>Scritture contabili</b>	Irregolare tenuta e conservazione delle <b>scritture contabili</b> , nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta (art. 9 D. Lgs. 471/1997).
<b>Questionari</b>	Omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (art. 11, c. 1, lett. b) D. Lgs. 471/1997).
<b>Variazione dati iva</b>	Omissione, incompletezza o inesattezza delle <b>dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività di cui all'art. 35 D.P.R. 633/1972</b> , ovvero delle dichiarazioni di cui all'art. 35-ter e all'art. 74-quinquies dello stesso decreto (art. 5, c. 6 D. Lgs. 471/1997).
<b>Lettere intento</b>	Erronea compilazione della dichiarazione di cui all'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (art. 11, c. 1 D. Lgs. 471/1997).
<b>Criterio di competenza</b>	<b>Anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi</b> in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (art. 1, c. 4 D. Lgs. 471/1997).
<b>Intermediari</b>	Tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (art. 7-bis D. Lgs. 241/1997).
<b>Operatori finanziari</b>	Irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (art. 10 D. Lgs. 471/1997).
<b>Sts</b>	<b>Omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria</b> (art. 3, c. 5-bis D. Lgs. 175/2014).
<b>Cedolare secca</b>	Omessa comunicazione <b>della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca</b> (art. 3, c. 3, ultimo periodo D. Lgs. 23/2011).
<b>Operazioni imponibili</b>	Violazione degli obblighi inerenti alla <b>documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva</b> , quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (art. 6, c. 1 D. Lgs. 471/1997).
<b>Operazioni non imponibili</b>	Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (art. 6, c. 2 D. Lgs. 471/1997).
<b>Detrazione Iva</b>	Detrazione dell'Iva, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode (art. 6, c. 6 D. Lgs. 471/1997).
<b>Reverse charge</b>	Irregolare applicazione delle <b>disposizioni concernenti l'inversione contabile</b> , in assenza di frode (art. 6, cc. 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2 D. Lgs. 471/1997); tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento.
<b>Opzioni nel quadro VO</b>	Omesso esercizio <b>dell'opzione nella dichiarazione annuale</b> , sempre che si sia tenuto un <b>comportamento concludente</b> conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 442/1997, fatta salva l'ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l'istituto della remissione in bonis di cui all'art. 2, c. 1 D.L. 16/2012 (art. 8, c. 1 D. Lgs. 471/1997).
<b>Vies</b>	Mancata iscrizione al VIES (art. 11 D. Lgs. 471/1997).

Tavola n. 2

## Riepilogo ipotesi escluse dalla regolarizzazione (punto 1.3 e 1.4 provvedimento Agenzia delle Entrate 27629/2023)

<b>Altri ambiti impositivi</b>	Violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli espressamente indicati al punto 1.2. del provvedimento Agenzia delle Entrate 27629/2023.
<b>Atti già definitivi</b>	Violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, vale a dire al 1.01.2023. Violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1.01.2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.
<b>Voluntary disclosure</b>	Atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) di cui all'art. 5-quater D.L. 167/1990, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.
<b>Rientro capitali da estero</b>	Per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L'esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 4, c. 1 D.L. 167/1990, sia con riferimento alle violazioni inerenti all'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (art. 19, cc. da 18 a 22 D.L. 201/2011) e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (art. 19, cc. da 13 a 17 D.L. 201/2011).
<b>Remissione in bonis</b>	Sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant'è che il legislatore ha previsto l'istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile. Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento rientra, quindi, anche quella destinata all'Enea
<b>RW Ivie Ivafe</b>	Restano, altresì, escluse dalla sanatoria le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, dell'obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e quelle concernenti l'IVIE e l'IVAFE. Tenuto conto della ratio sottesa a tale esclusione, per ragioni di ordine logico-sistematico, si ritiene che siano escluse dalla definizione in argomento anche le violazioni dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1 del d.l. n. 167 del 1990 da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari.

Tavola n. 3

## Come compilare il modello F24 - Codice Tributo TF44

<b>Dati</b>	Si ipotizza il caso di un contribuente che intende aderire alla definizione agevolata per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, pagando in unica soluzione.					
<b>SEZIONE ERARIO</b>						
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>	TF44	0101	2022	200,00		
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>	TF44	0101	2021	200,00		
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>	TF44	0101	2020	200,00		
			2019	200,00		
codice ufficio	codice atto					+/- SALDO (A-B)
			<b>TOTALE A</b>	800,00 B		+ 800,00

## PERFEZIONAMENTO

- **Versamento**

  - Ai fini della definizione, è necessario versare € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
  - Il pagamento può avvenire **in un'unica soluzione entro il 31.03.2023** oppure in due rate di pari importo, scadenti il **31.03.2023** e il **31.03.2024**.

La R.M. dell'Agenzia delle Entrate 14.02.2023, n. 6 ha istituito il codice tributo "TF44", da indicare nel modello F24.
  
- **Mancato perfezionamento e restituzione di somme**

  - Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.
  - Il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.
  
- **Rimozione delle irregolarità od omissioni**

  - La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfezionamento, la rimozione della violazione entro il **31.03.2024**.
  - Qualora il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ciò non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni rimosse (provv. Agenzia delle Entrate 30.01.2023, n. 27629).
  
- **Rimozione entro il termine dell'ufficio**

  - Se il contribuente, per giustificato motivo, non rimuove tutte le violazioni formali oggetto di sanatoria, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni (provv. Agenzia delle Entrate 30.01.2023, n. 27629 al punto 2.6).
  - La rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31.03.2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato.
  
- **Rimozione non necessaria**

  - La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale (provv. Agenzia delle Entrate 30.01.2023, n. 27629 punto 2.7).

Tavola n. 4

### Tardiva trasmissione fatture elettroniche e corrispettivi telematici (Provv. Ag. Entrate 6.03.2023, n. 61196)

<b>Lettere di compliance</b>	<p>• L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi Iva alcune informazioni relative a:</p> <p>a) le fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche amministrazioni;</p> <p>b) i corrispettivi giornalieri telematici memorizzati elettronicamente;</p> <p><b>che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente.</b></p>
<b>Risposta</b>	<p>Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione.</p>
<b>Ravvedimento operoso</b>	<p>I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall'Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi attraverso il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p>
<b>Santoria irregolarità formali</b>	<p>Con riferimento alle violazioni formali commesse entro il 31.10.2022, e a quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d'imposta precedenti, i contribuenti, inoltre, potranno beneficiare delle riduzioni sanzionatorie se regolarizzeranno le anomalie entro il 31.03.2023.</p>

## Esempio n. 1

**Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita Iva per i quali emergono tardività nella trasmissione dei corrispettivi giornalieri telematici.**



Roma, 2.03.2023

Periodo d'imposta: 2021  
Id. comunicazione: CV2021T8S1234567  
Adempimento spontaneo - Invii tardivi Fatture elettroniche e corrispettivi telematici  
Codice Fiscale: RSSMRA44P07C118R  
Codice atto: 01234567890

Sig. Rossi Mario  
Via Milano, n. 50  
25100 Brescia (BS)

Gentile Contribuente,

desideriamo informarla che abbiamo riscontrato una possibile anomalia sul rispetto dei tempi per la trasmissione di corrispettivi giornalieri relativi al 2021.

In particolare, dai dati in nostro possesso risultano dei corrispettivi giornalieri trasmessi oltre i termini previsti dall'art. 2, comma 6-ter, del Dlgs n. 127/2015.

Se le operazioni da lei effettuate rientrano in casistiche particolari la invitiamo a non tenere conto di questa comunicazione. Può verificare i dati da noi utilizzati consultando il prospetto di dettaglio disponibile, anche in formato excel, nell'Area riservata del sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) (sezione Cassetto fiscale > L'Agencia scrive) e nel portale Fatture e Corrispettivi (Consultazione > Fatture elettroniche e altri dati IVA).

Se ritiene che le nostre informazioni non siano corrette, può comunicarci questa circostanza telefonando al numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso oppure allo 06/96668907 da cellulare<sup>(1)</sup>, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 (opzione Servizi con operatore > comunicazioni per l'adempimento spontaneo) e trasmettere eventuale documentazione a supporto in formato elettronico attraverso il canale di assistenza CIVIS (le istruzioni sono riportate sul foglio allegato). Può, inoltre, contattare la Direzione Provinciale a lei più vicina, prioritariamente via PEC, email o telefono. I recapiti sono disponibili al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/siti-web-regionali>

**Se, invece, ritiene che le nostre informazioni siano corrette, può regolarizzare le anomalie segnalate con le diverse forme di definizione previste dalla Legge n. 197/2022, versando, entro il 31 marzo 2023, una somma pari a 200 euro per il periodo d'imposta 2021, cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo<sup>(2)</sup> o versando, entro la stessa data, un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per l'omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri<sup>(3)</sup>, se le violazioni hanno invece inciso sulla dichiarazione annuale<sup>(4)</sup>. In alternativa, può regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997), beneficiando della riduzione delle sanzioni ordinarie. Le sanzioni sono ridotte in base alla tempestività con cui regolarizzerà la sua posizione<sup>(5)</sup>. Se decide di non aderire alla definizione agevolata (Legge n. 197/2022) e al ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472/1997), sarà l'ufficio a contestare le violazioni commesse, applicando le sanzioni ordinariamente previste.**

La ringraziamo per la collaborazione e le inviamo i nostri saluti.

LA DIRETTRICE CENTRALE

<sup>(1)</sup> Costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore.

<sup>(2)</sup> Articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono stati approvati con la risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023. Le modalità di versamento dei 200 euro, in un'unica soluzione o a rate, sono illustrate nella circolare n. 2/e del 27 gennaio 2023 cui si rinvia.

<sup>(3)</sup> Sanzioni per l'omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri (comma 2-bis, articolo 6 del Dlgs n. 471/1997):

- novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso;
- euro 100 per ciascuna trasmissione se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (articolo 11, comma 2-quinquies, del Dlgs n. 471/1997).

<sup>(4)</sup> Articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono stati approvati con la risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023. Le modalità di versamento delle sanzioni ridotte, in un'unica soluzione o a rate, anche tramite compensazione, sono illustrate nella circolare n. 2/e del 27 gennaio 2023 cui si rinvia.

<sup>(5)</sup> Si ricordi di riportare nel modello F24 il codice atto indicato in questa lettera in alto a sinistra.

## Esempio n. 2

Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita Iva per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche.



Roma, 2.03.2023

Periodo d'imposta: 2021  
Id. comunicazione: CV2021T8G1234567  
Adempimento spontaneo - Invii tardivi Fatture elettroniche e corrispettivi telematici  
Codice Fiscale: RSSMRA44P07C118R  
Codice atto: 00123456789

Sig. Rossi Mario  
Via Milano, n. 50  
25100 Brescia (BS)

Gentile Contribuente,  
desideriamo informarla che abbiamo riscontrato una possibile anomalia sul rispetto dei tempi per l'emissione delle fatture relative al 2021.

In particolare, dai dati in nostro possesso risultano delle fatture emesse oltre i termini previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

Se le operazioni da lei effettuate rientrano in casistiche particolari (come per esempio quelle previste dall'articolo 73 del D.P.R. n. 633/72) la invitiamo a non tenere conto di questa comunicazione. Può verificare i dati da noi utilizzati consultando il prospetto di dettaglio disponibile, anche in formato excel, nell'Area riservata del sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) (sezione Cassetto fiscale > L'Agenzia scrive) e nel portale Fatture e Corrispettivi (Consultazione > Fatture elettroniche e altri dati IVA).

Se ritiene che le nostre informazioni non siano corrette, può comunicarci questa circostanza telefonando al numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso oppure allo 06/96668907 da cellulare<sup>(1)</sup>, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 (opzione Servizi con operatore > comunicazioni per l'adempimento spontaneo) e trasmettere eventuale documentazione a supporto in formato elettronico attraverso il canale di assistenza CIVIS (le istruzioni sono riportate sul foglio allegato). Può, inoltre, contattare la Direzione Provinciale a lei più vicina, prioritariamente via PEC, email o telefono. I recapiti sono disponibili al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/siti-web-regionali>

**Se, invece, ritiene che le nostre informazioni siano corrette, può regolarizzare le anomalie segnalate con le diverse forme di definizione previste dalla Legge n. 197/2022, versando, entro il 31 marzo 2023, una somma pari a 200 euro per il periodo d'imposta 2021, cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo<sup>(2)</sup> o versando, entro la stessa data, un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura<sup>(3)</sup>, se le violazioni hanno invece inciso sulla dichiarazione annuale<sup>(4)</sup>. In alternativa, può regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997), beneficiando della riduzione delle sanzioni ordinarie. Le sanzioni sono ridotte in base alla tempestività con cui regolarizzerà la sua posizione<sup>(5)</sup>. Se decide di non aderire alla definizione agevolata (Legge n. 197/2022) e al ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472/1997), sarà l'ufficio a contestare le violazioni commesse, applicando le sanzioni ordinariamente previste.**

La ringraziamo per la collaborazione e le inviamo i nostri saluti.

LA DIRETTRICE CENTRALE

<sup>(1)</sup> Costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore.

<sup>(2)</sup> Articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono stati approvati con la risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023. Le modalità di versamento dei 200 euro, in un'unica soluzione o a rate, sono illustrate nella circolare n. 2/e del 27 gennaio 2023 cui si rinvia.

<sup>(3)</sup> Sanzioni per mancata o tardiva emissione della fattura (articolo 6 del Dlgs n. 471/1997), per ciascuna violazione: - tra il novanta e il cento-ottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato (comma 1, primo periodo e comma 4); - da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (comma 1, ultimo periodo); - tra il cinque e il dieci per cento dei corrispettivi non documentati "nel caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad IVA o soggette all'inversione contabile. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000" (comma 2). Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non può essere inferiore a euro 500 (comma 4, articolo 6 del Dlgs n. 471/1997).

<sup>(4)</sup> Articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono stati approvati con la risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023. Le modalità di versamento delle sanzioni ridotte, in un'unica soluzione o a rate, anche tramite compensazione, sono illustrate nella circolare n. 2/e del 27 gennaio 2023 cui si rinvia.

<sup>(5)</sup> Si ricordi di riportare nel modello F24 il codice atto indicato in questa lettera in alto a sinistra.

## Esempio n. 3

## Comunicazione alla clientela

Spett.le Cliente

### OGGETTO: Definizione delle irregolarità formali

La definizione delle irregolarità formali consente di **regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31.10.2022**, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.

Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Le violazioni interessate sono, in linea di massima, quelle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.

#### Le violazioni definibili sono:

- .. presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
- .. omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l'imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
- .. omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
- .. irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
- .. omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
- .. omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d'inizio o variazione dell'attività ovvero della dichiarazione per l'identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
- .. erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
- .. violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
- .. tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997)
- .. irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
- .. omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
- .. omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
- .. violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
- .. detrazione dell'Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
- .. irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l'imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
- .. omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l'istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)
- .. mancata iscrizione al Vies, l'archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

#### Le irregolarità non sanabili

Oltre che per le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile e/o dell'imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di

## Esempio n. 3 (segue)

successione, ecc.), non è possibile avvalersi della regolarizzazione disciplinata dai commi 166-173 della legge 197/2022 per:

- .. le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023
- .. le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione
- .. gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure – articolo 5-quater, Dl 167/1990)
- .. emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall'Italia
- .. le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l'Ivie e l'Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo 1, Dl 167/1990)
- .. le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l'istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all'Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d'imposta sulle relative spese).

**Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono. Il versamento deve essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024. È anche possibile provvedere in un'unica soluzione entro il termine della prima rata.**

Nel modello F24 andrà riportato lo specifico codice tributo e il periodo d'imposta cui si riferisce la violazione che si vuole regolarizzare. Se le violazioni non si riferiscono a un periodo d'imposta, occorre fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse; per chi ha periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento regolarizza le violazioni riferite al periodo che ha termine nell'anno solare indicato nell'F24; se nello stesso anno solare si chiudono, in date diverse, più periodi d'imposta, il versamento di 200 euro va effettuato per ciascuno di essi.

**Inoltre, per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31.03.2024.**

Se per un "giustificato motivo" non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall'ufficio delle Entrate. La scadenza del 31 marzo 2024 va, però, sempre rispettata in caso di violazione constatata o per la quale è stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato. In ogni caso, l'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione di quelle correttamente rimosse.

Infine, la rimozione non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria: è il caso, ad esempio, dell'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell'imposta.

## MODELLO DI ADESIONE SANATORIA VIOLAZIONI FORMALI

In riferimento alla Sanatoria Infrazioni Formali prevista dalla L. 197/2022 in scadenza il 31.03.2023, il sottoscritto cliente comunica che:

- Non intende aderire alla sanatoria delle irregolarità formali
- intende aderire alla sanatoria delle irregolarità formali, comunicando, di seguito le annualità che si intende sanare (barrare le annualità):
- .....  .....  2018  2019  2020  2021  2022 (fino al 31 Ottobre)

Per l'adempimento sarà addebitato un rimborso spese straordinario, escluso dai forfait di consulenza pari a euro ..... per ogni annualità oggetto di sanatoria.

Luogo, data ..... Cliente ..... Firma .....